CONFCOOPERATIVE
Lazio
Via Nomentana, 314 - 00141 Roma - Tel. 0686398517

ALLA FILLEA CGIL
MARIO GUERCI MARCO CARLETTI
FAX 06.47825128

ALLA FILCA CISL
STEFANO MICALE
FAX 06.44704032

ALLA FENEAL UIL
FRANCESCO PALESE
FAX 06.4440651

AGCI LAZIO
EUGENIO DE CRESCENZO
FAX 06.40500007

LEGACOOP
MAURIZIO GIACHI
FAX 06.40630333

SCIOSCIENDO LA RISERVA IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 1013, VI RIMETTO COPIA DELL'ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL PER I LAVORATORI E SOCI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL'EDILIZIA, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO A NOME DELLA CONFCOOPERATIVE DEL LAZIO.

CORDIALI SALUTI

BENITO CUCCI
RESPONSABILE SINDACALE

ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL'EDILIZIA E ATTIVITA' AFFINI DEL 26 MAGGIO 2010
PER LA REGIONE LAZIO

Oggi, 10 Luglio a Roma,

TRA

La Lega Regionale delle Cooperative Lazio, rappresentata da Maurizio Giachi in qualità di presidente associazione cooperative di produzione e lavoro
La Confcooperative Lazio, rappresentata da Benito Ciucci
L'AGCI Lazio, rappresentata dal Vice presidente Eugenio De Crescenzo

E

La FILLEA-CGIL di Roma e LAZIO, rappresentata dal Segretario Generale Mario Guerci e Marco Carletti, quale segretario
La FILCA-CISL del Lazio, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Macale
La FENEAL-UIL del Lazio, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Palese

È stato raggiunto il seguente accordo integrativo al CCNL 26.04.2010 per i dipendenti delle Cooperative di produzione e lavoro, valevole per la regione Lazio.

PREMESSA

La gravissima crisi in cui versa il settore delle costruzioni a Roma e nel Lazio, ha raggiunto uno stadio che impone ormai decisioni innovative. Nonostante le continue sollecitazioni da parte di associazioni datoriali e sindacati e la volontà di confronto mostrata da parte delle Istituzioni, è evidente quanto sia necessario un cambio di passo immediato da parte delle Istituzioni stesse. Di fronte alla stagnazione del settore, non è più possibile per nessuna delle parti in causa soffermarsi alla fotografia della crisi; farlo significherebbe perdere definitivamente una parte importante dell'imprenditoria locale e ulteriori posti di lavoro, cosa ancor più grave considerando l'incidenza che il settore edilizio riveste nell'economia romana e laziale. Pertanto a fronte delle criticità economiche e finanziarie esistenti urge individuare strumenti e

pratiche operative, che abbiano una immediata incidenza su ogni singolo aspetto che pregiudica la ripresa del comparto.

Va affrontata la questione dei crediti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione che alla luce dei decreti emanati recentemente dal Governo appare quanto mai complessa, specialmente per le imprese che vantano crediti nei confronti della Regione. C'è infatti il forte rischio che a fronte di impegni concreti da parte di Comuni e Province si verifichi l'impossibilità da parte delle imprese, in particolar modo di quelle medio piccole, di far fronte ad investimenti a causa delle esposizioni finanziarie contratte con gli istituti di credito, per lavori di committenza regionale, che attualmente non rientrano nel piano per le compensazioni e la certificazione dei crediti varato dal Governo stesso.

Congiuntamente alla questione dei crediti, è fondamentale da parte della PA la programmazione economica e finanziaria per nuovi investimenti relativi alle infrastrutture, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, reti, impianti tecnologici, beni immobili, patrimonio culturale. Su questo punto già da tempo le centrali cooperative ed altre associazioni hanno dato ampia disponibilità ad elaborare progetti che prevedano forme di partecipazione finanziaria agli interventi e continuano a proporre tipologie d'appalto quali il leasing in costruendo, la costruzione e gestione ed il global service per favorire la diluizione della remunerazione delle opere; è ovvio che a questa disponibilità va associata da parte delle Istituzioni una seria programmazione di lavori pubblici rivolta a risolvere inefficienze dei servizi per i cittadini e che coincida con reali necessità del territorio, ed una capacità progettuale che apparentemente la PA sembra non avere. Inoltre non è pensabile che la crisi possa essere affrontata senza impegnativi investimenti pubblici e agevolazioni efficaci per imprese e privati.

La chiusura di migliaia di imprese, insieme ad un calo occupazionale preoccupante con oltre 28.000 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e ad un calo degli investimenti, che ha trascinato la Regione Lazio in ultima posizione nella graduatoria nazionale sullo sviluppo del mercato, pone a tutte le forze imprenditoriali, in primis il movimento cooperativo laziale settore PL, ed al Sindacato delle domande che incidono in modo strutturale e non contingente sul settore. Si pensi solamente che il settore dell'edilizia laziale sul totale italiano ha inciso per il 6,5 % nel 2011a fronte del 16,5 del 2009. Questo dato dimostra la scomparsa del mercato nella Regione.

A tal fine le parti concordano di istituzionalizzare un tavolo congiunto fra movimento cooperativo e sindacati del settore finalizzato al monitoraggio dell'andamento del mercato; alle eventuali situazioni di crisi o di tensioni finanziarie delle cooperative; all'andamento occupazionale; alla possibilità di costituzione di nuove cooperative

anche fra lavoratori disoccupati o in cassa integrazione; a riconfermare la validità dell'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri e alla lotta alla illegalità sotto qualsiasi forma si manifesti.

Confrontarci su nuove proposte che collegano uno sviluppo della filiera dell'edilizia che tenga conto di: piani di trasformazione urbana per alzare la qualità e la sostenibilità energetica nelle città; politiche abitative alla domanda di "prima abitazione"; infrastrutture di interesse delle comunità locali; rilancio di una politica urbanistica ed abitativa che tenga conto del risparmio del territorio, anche con una politica di ristrutturazione o di abbattimento e costruzione dell'esistente; politica delle manutenzioni con intervento anche di capitale privato; sollecitare la pubblica amministrazione nella nostra Regione e preparare progetti da finanziare con il nuovo asse V del POR FESR 2014/2020.

Inoltre le parti sociali pur in un quadro di crisi complesso e difficile ritengono che la sottoscrizione del contratto regionale di lavoro che tiene conto delle compatibilità esterne possa rappresentare un elemento di grande responsabilità e coesione sociale in un settore economico che si è contraddistinto in questi anni per la capacità di integrazione tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati, che si è perfezionata anche attraverso la partecipazione diretta e indiretta al sistema della bilateralità di settore e nell'utilizzo dei sistemi formativi, della sicurezza e dell'assistenza con prestazioni collaterali.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

Le parti convengono di istituire, come previsto dal Ccnl, un Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e al quale siano applicabili gli speciali regimi di decontribuzione e di detassazione previsti dalla legislazione vigente.

L'EVR sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente accordo e sarà erogato ai lavoratori alle dipendenze di imprese che applicano i CCNL per i dipendenti delle Cooperative

L'EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi contrattuali o di legge, compreso il TFR.

1. DEFINIZIONI

Anno di riferimento	l'anno nel quale matura l'EVR (es. 2012 - 1/1-31/12)
Periodo di raffronto	il periodo utilizzato (triennio) per la determinazione del parametro di raffronto (es. 2011-2010-2009)
Parametro di raffronto	il dato medio rilevato nel periodo di raffronto
Parametro di riferimento	dato medio del triennio comprendente l'anno di riferimento (es. 2012-2011-2010)
Anno di erogazione	l'anno successivo all'anno di riferimento, ossia anno in cui viene erogato l'EVR ai lavoratori aventi diritto (es. 2013)

2. EVR TERRITORIALE

L'entità annua massima dell'EVR è determinata nella misura del 6%, come da allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.

3. INDICATORI TERRITORIALI

La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata con riferimento ai seguenti indicatori e ai relativi pesi ponderali (incidenza).

	Indicatori	**Incidenza**
1.	numero lavoratori iscritti in cassa edili	10%
2.	monte salari denunciati cassa edili	10%
3.	ore complessive denunciate in cassa edili	10%
4.	valore aggiunto al settore costruzioni	65%
5.	Ore di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria	5%

4. DETERMINAZIONE DELL'EVR

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, il **periodo di raffronto** di ogni **indicatore territoriale**, è il triennio utile più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

Per i parametri 1, 2, 3 e 5 si prenderanno in considerazione i dati relativi agli anni edili (esempio: 2011 = 1/10/2010- 30/9/2011).

Il risultato è determinato ponendo a confronto il **parametro di riferimento** con quello di **raffronto** e si intende **conseguito quando è pari a zero o positivo.** Il parametro 5 sarà considerato positivo quando la variazione sarà espressa con il segno negativo o risulterà invariata.

L'importo dell'EVR risultante dall'applicazione delle percentuali massime concordate tra le parti sarà riconosciuto nella percentuale derivante dalla somma delle singole incidenze dei parametri stessi.

Comunque al raggiungimento di **almeno due parametri** pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto **nella misura minima del 30%.**

Le parti firmatarie si incontreranno nel mese di marzo successivo all'anno di riferimento per effettuare le verifiche e determinare i risultati raggiunti, ossia il numero dei parametri positivi e la sommatoria delle relative incidenze dandone informazione alle imprese.

5. EROGAZIONE DELL'EVR

Il premio variabile sarà corrisposto a partire dalla busta paga relativa al mese di decorrenza del presente contratto a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che **erano in forza nell'anno di riferimento.**

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà liquidato con l'ultima busta paga.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti.
L'EVR, inoltre, sarà riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Le imprese dovranno indicare nel MUT l'importo complessivo dell'EVR erogato.

6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AZIENDALE

In tutti i casi in cui **a livello territoriale** la **sommatoria** delle **incidenze** degli **indicatori** sia **superiore al 30%, l'impresa potrà effettuare la seguente verifica:**
confrontare, con i dati in suo possesso, i seguenti **due parametri riferiti alla singola azienda:**

- **ore denunciate in Cassa Edile,** secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- **volume d'affari Iva,** così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. Per le dichiarazioni IVA dell'anno più recente del triennio di riferimento, ove non ancora disponibile, potrà essere utilizzata la **comunicazione dati IVA** presentata all'Agenzia dell'Entrate, depurata dalle operazioni extra caratteristiche.

Per le imprese con **solo impiegati,** il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle **ore lavorate,** così come registrate sul **Libro Unico del Lavoro.**

I parametri aziendali sono riferiti agli stessi anni presi a base di calcolo nell'EVR Territoriale (ultimo triennio noto rispetto precedente triennio).

Qualora dal raffronto dei **due parametri** dovessero risultare variazioni **positive** o pari a zero, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR **nella misura stabilita a livello provinciale.**

Qualora **soltanto uno** dei suddetti due parametri risultasse **positivo**, l'impresa dovrà erogare, comunque l'importo minimo corrispondente al 30% più la metà della differenza tra l'importo riconosciuto a livello territoriale e la predetta misura minima.
Qualora nessuno dei due suddetti parametri risultasse positivo, l'impresa dovrà erogare comunque l'importo minimo del 30%.
Nella tabella che segue è riportato un esempio relativo a tale fattispecie.

UNA TANTUM

Ai dipendenti, in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale, sarà corrisposto con la retribuzione di giugno 2013 un importo forfettario "una tantum" cosi come riportato nella successiva tabella, da considerarsi come valore economico lordo. L'importo forfettario "una tantum" non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi contrattuali o di legge, compreso il TFR.

Per i dipendenti sia soci sia non soci, assunti in data successiva al 01/07/2011, la quantità forfettaria "una tantum" relativa al proprio livello d'inquadramento professionale sarà riparametrata in base ai mesi di effettiva presenza in forza alla cooperativa, sino alla data di stipula del presente contratto.

L'una tantum deve essere corrisposta con riduzione proporzionale alle ore effettivamente lavorate (con esclusione della malattia, dell'infortunio e maternità obbligatoria) per i casi di aspettativa a qualsiasi titolo, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ivi compreso il contratto di solidarietà.

Livello 8°	€ 776
Livello 7°	€ 651
Livello 6°	€ 558
Livello 5°	€ 475
Livello 4°	€ 423
Livello 3°	€ 394
Livello 2°	€ 353
Livello 1°	€ 310

Decorrenza e durata

Il presente Accordo integrativo decorre dalla data del 1 giugno 2013, salve le diverse decorrenze specificatamente previste in singoli articoli, ed avrà durata fino al 31 Dicembre 2014.

TABELLA DEI VALORI ECONOMICI DATI DALL'E.V.R

livelli	p.base	incremento 100%	e.v.r.	p.base	incremento 66%	e.v.r.
8°	1.817,99	6%	109,08	1.817,99	6%	70,90
7° Imp. Exstra	1.527,10	6%	91,63	1.527,10	6%	59,56
6° ex Imp. 1^	1.308,94	6%	78,54	1.308,94	6%	51,05
5° ex Imp. 2^	1.112,62	6%	66,76	1.112,62	6%	43,39
5° ex Operai 3° gruppo	6,43	6%	0,39	6,43	6%	0,25
4° ex Imp. 3° gruppo	995,41	6%	59,72	995,41	6%	38,82
4° ex Operai 3° gruppo	5,75	6%	0,35	5,75	6%	0,22
3° ex Imp. 3^ cat.	925,95	6%	55,56	925,95	6%	36,11
3° ex I Operaio Specializato	5,35	6%	0,32	5,35	6%	0,21
2° ex Imp. 4^ cat.	831,40	6%	49,88	831,40	6%	32,42
2° ex Operaio qualificato	4,81	6%	0,29	4,81	6%	0,19
1° ex Op. Comune	4,20	6%	0,25	4,20	6%	0,16

Letto confermato e sottoscritto

Lega regionale delle cooperative

Confcooperative del Lazio

A.G.C.I.

FENEAL UIL del Lazio

FILCA CISL del Lazio

FILLEA CGIL di Roma e Lazio